



## ANNO FESTIVITA' SOPPRESSE 2019



### ART. 56 CCNL 31/03/2015



Per l'anno 2019, le giornate di permesso retribuito - previste dall'art. 56 del CCNL 31/03/2015 - corrispondenti alle festività sopresse sono quattro e precisamente:

- **Martedì 19 marzo** - **San Giuseppe,**
- **Giovedì 30 maggio** - **Ascensione,**
- **Giovedì 20 giugno** - **Corpus Domini,**
- **Lunedì 04 novembre** - **Festa dell'Unità Nazionale**



I permessi ex festività sono riconosciuti solo nel caso in cui, nelle giornate suddette, il Lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico (il Lavoratore che nella giornata di festività soppressa usufruisce anche di una sola ora di permesso non retribuito perde il diritto alla giornata) e sono fruibili, di norma, nel periodo che va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

Ricordiamo che il CCNL sottoscritto il 31 marzo 2015 è scaduto e che, per effetto di un'intesa con ABI, i termini al 31.12.2018 sono sospesi fino al prossimo 31 gennaio. La previsione normativa, quindi, che stabilisce il versamento al "Fondo Nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del Credito" delle 7 ore e 30 minuti rivenienti dalle 23 ore di riduzione d'orario da parte dei Colleghi appartenenti alle Aree Professionali e di una giornata di ex festività da parte dei Quadri Direttivi, resta legata all'esito del prossimo confronto sindacale. **Novità in tal senso saranno prontamente comunicate allorquando sarà definito il rinnovo del CCNL.**

## ANNO FESTIVITA' CIVILI 2019



### ART. 54 CCNL 31/03/2015



Per le festività del:

- **25 Aprile** **Giovedì** - **Festa della Liberazione,**
- **1° Maggio** **Mercoledì** - **Festa dei Lavoratori,**
- **2 Giugno** **Domenica** - **Festa della Repubblica,**

se ricadenti di domenica, l'Azienda corrisponde ai Lavoratori il compenso aggiuntivo o, d'intesa con il Lavoratore stesso, altrettante giornate di permesso.

*Nell'anno in corso, tale regolamentazione trova quindi applicazione solo per la giornata del 2 giugno.*